



Bruxelles, 27 maggio 2020
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2019/0107(COD)

6640/20
ADD 1

CODEC 165
TRANS 100
CH 8

NOTA PUNTO "I"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
Oggetto:	Progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Germania a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi (prima lettura) - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione dell'atto legislativo = Dichiarazione

Dichiarazione della Commissione a verbale del Coreper

La Commissione non concorda con l'omissione dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE quale base giuridica della decisione in questione. Sebbene l'articolo 91 TFUE conferisca all'Unione il potere di adottare atti in materia di politica dei trasporti, è solo in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE che il legislatore ha la facoltà di autorizzare gli Stati membri ad agire per conto dell'Unione in un settore in cui quest'ultima detiene una competenza esclusiva. La decisione può pertanto essere adottata solo sulla base di entrambe le disposizioni.